



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro

ORDINANZA N. 50/2015

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Nogaro

- VISTA:** l'Ordinanza n. 11/94 in data 25.10.1994 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Grado, con la quale sono state, a suo tempo, determinate, in funzione della stazza lorda, le tabelle minime d'armamento delle unità da pesca abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata facenti base nei porti ricadenti nel proprio Circondario marittimo;
- CONSIDERATO:** che, all'epoca, l'Ufficio Circondariale marittimo, allora Ufficio Locale marittimo, di Porto Nogaro e l'Ufficio Locale marittimo di Marano Lagunare ricadevano nel Circondario marittimo di Grado;
- VISTO:** il D.p.r. 1 febbraio 2006, n. 89, con il quale l'Ufficio Locale marittimo di Porto Nogaro è stato elevato al rango di Ufficio Circondariale marittimo e contestualmente è stato istituito il corrispondente Circondario marittimo;
- CONSIDERATO:** che, a seguito dell'istituzione del Circondario marittimo di Porto Nogaro, l'Ufficio Locale marittimo di Marano lagunare è stato trasferito dalle dipendenze dell'Ufficio Circondariale marittimo di Grado a quelle dell'Ufficio Circondariale marittimo di Porto Nogaro;
- ATTESO:** che, alla data odierna, non risulta ancora emanato un formale provvedimento di recepimento, per il Circondario marittimo di Porto Nogaro, del contenuto dell'Ordinanza n. 11/94 in data 25.10.1994 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Grado, avente in precedenza giurisdizione su quel territorio, sebbene le relative disposizioni abbiano nel tempo continuato a trovare di fatto regolare applicazione;
- CONSIDERATO:** che fino ad oggi non risultano essere state rappresentate dall'utenza né ravvisate d'ufficio esigenze di modifica del contenuto dell'Ordinanza predetta;
- RITENUTO:** pertanto non necessario l'avvio di un'apposita nuova procedura di consultazione delle Associazioni di categoria propedeutica all'emanazione di una nuova Ordinanza che disciplini le tabelle minime d'armamento delle unità navali abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata facenti base nei porti ricadenti nel Circondario marittimo di Porto Negare, dovendo questo Ufficio, in qualità di Autorità amministrativa competente per territorio, limitarsi a recepire il contenuto dell'analoga Ordinanza dell'Ufficio Circondariale marittimo di Grado, trasponendolo all'interno di un nuovo provvedimento ordinativo senza apportarvi modifiche sostanziali;
- RITENUTO:** pertanto necessario emanare una propria Ordinanza finalizzata a rendere il contenuto dell'Ordinanza n. 11/94 in data 25.10.1994 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Grado formalmente applicabile, efficace ed esecutiva anche nel Circondario marittimo di Porto Nogaro;

- VISTA: la Circolare titolo: Personale Marittimo - Serie: Tabelle di armamento n. 001 in data 20.10.2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, contenente le linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento ai fini della sicurezza del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione IMO A.890 (21), come modifica dalla Risoluzione IMO A.955 (23);
- VISTO: il Decreto Legislativo n. 271/99 - "Adeguamento della normativa sulla Sicurezza e Salute dei lavoratori Marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della Legge 31/12/1998, n.485";
- VISTO: il Decreto Ministeriale 08/03/2005 dell'allora Ministero delle Telecomunicazioni relativo ai certificati di abilitazione all'uso degli apparati a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata;
- VISTI: gli articoli 17 e 317 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 426 del relativo Regolamento di esecuzione,

ORDINA

Articolo 1

Alle unità da pesca abilitate all'esercizio della pesca costiera, sia locale che ravvicinata, che abbiano dichiarato di fare base in uno dei porti ricadenti nel Circondario marittimo di Porto Nogaro ovvero che vi svolgano prevalentemente l'attività di pesca sbarcandovi il relativo pescato, si applicano le tabelle minime d'armamento di seguito riportate:

STAZZA	FORZA MINIMA
fino a 7,99 T.S.L.	n. 01 Comandante (*) n. 01 Conduttore di macchina(*)
da 8,00 a 24,99 T.S,L	n. 01 Comandante (**) n. 01 Conduttore di macchina (**)
pari o superiori a 25,00 T.S.L	n. 01 Comandante(***) n. 01 Conduttore di macchina (***) n. 01 Mozzo(***)

NOTA (*): riducibile ad una persona qualora in possesso, contestualmente, dei corrispondenti titoli di coperta e di macchina (Artt. 261 e 264 Reg. Cod. Nav.).

NOTA (**): qualora le funzioni di Comandante e di Conduttore di macchina siano esplicate da un'unica persona in possesso contestualmente di entrambi i titoli prescritti, il Conduttore di macchina può essere sostituito da un mozzo (Artt. 261 e 264 Reg. Cod. Nav.).

NOTA (***) : qualora, esclusivamente su motopesca di stazza lorda pari o inferiore a 60 tonnellate, le funzioni di Comandante e Conduttore di macchina siano esplicate da un'unica persona in possesso contestualmente di entrambi i titoli prescritti, in luogo del Conduttore di macchina può essere imbarcato un Marinaio (Artt. 261 e 264 Reg. Cod. Nav.).

Articolo 2

Il Proprietario, l'Armatore ed il Comandante, ciascuno nell'ambito delle rispettive responsabilità di legge, devono, in ogni caso, garantire all'equipaggio adeguati periodi di riposo in relazione alla tipologia di attività e di navigazione svolta.

Articolo 3

In caso di necessità di effettuare viaggi di trasferimento, la tabella minima d'armamento è, per l'occasione, appositamente determinata dall'Autorità marittima, sentito l'Ente Tecnico dell'unità, sulla scorta delle caratteristiche tecniche di quest'ultima, nonché della durata e della tipologia del viaggio da effettuarsi, ed è indicata nel relativo provvedimento autorizzativo del viaggio.

Articolo 4

I contravventori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza sono puniti, salvo che l'infrazione costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, ai sensi degli articoli 1178, 1179, 1180 e 1221 Cod. Nav..

Articolo 5

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità è assicurata mediante affissione agli Albi di questo Ufficio e dell'Ufficio Locale marittimo di Marana Lagunare, nonché mediante inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web istituzionale www.guardiacostiera.it/capitanerieonline.

Articolo 6

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente ai sensi del codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 104/201, rispettivamente nel termine di trenta e sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Porto Nogaro, 24 Novembre 2015

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Daniele VINCI



*Copia conforme all'originale sottoscritta con
firma autografa e conservata presso questo
ufficio - Art.19 DPR 445/2000*